



CITTÀ di MELZO  
*Città Metropolitana di Milano*

**Regolamento**  
**per la definizione agevolata**  
**delle entrate e tributi comunali**  
**non riscossi a seguito della**  
**notifica di ingiunzioni di**  
**pagamento**

## *Articoli*

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	3
Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata	3
Art. 3 – Istanza di adesione alla definizione agevolata	3
Art. 4 – Comunicazione dell’esito dell’istanza di adesione alla definizione agevolata	4
Art. 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	4
Art. 6 – Mancato insufficiente o tardivo pagamento	5
Art. 7 – Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore	5
Art. 8 – Procedure cautelative ed esecutive in corso	5
Art. 9 – Entrata in vigore	

## **Articolo 1 – *Oggetto del Regolamento***

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell'articolo 1 c. 11-quater del D.L. 148/2017, convertito con modificazioni dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172, disciplina la definizione agevolata delle entrate comunali, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

## **Articolo 2 – *Oggetto della definizione agevolata***

1. Relativamente alle entrate comunali di cui all'articolo 1 non riscosse a seguito della notifica delle ingiunzioni di pagamento di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, a tutto il **16/10/2017** i debitori possono estinguere il debito, senza corrispondere le sanzioni, versando:

- a) le somme ingiunte a titolo di capitale ed interessi;
- b) le spese relative alla riscossione coattiva, riferibili agli importi di cui alla precedente lettera a);
- c) le spese relative alla notifica dell'ingiunzione di pagamento;
- d) le spese relative alle eventuali procedure cautelari o esecutive sostenute.

2. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, e alle maggiorazioni di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

## **Articolo 3 – *Istanza di adesione alla definizione agevolata***

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore presenta al Concessionario apposita istanza entro il **15/05/2018**.

2. L'istanza deve contenere la manifestazione della volontà di avvalersi della definizione agevolata e tutti i dati identificativi del soggetto (cognome, nome o ragione sociale, data e luogo di nascita o di costituzione, residenza, sede legale e domicilio fiscale), i dati identificativi del provvedimento o dei provvedimenti di ingiunzione oggetto dell'istanza, l'eventuale richiesta di rateizzazione dell'importo dovuto di cui all'articolo 4. Nell'istanza il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il numero massimo di cinque rate, di cui l'ultima in scadenza non oltre il **limite massimo del 28 febbraio 2019**, nonché l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza, assumendo assume l'impegno a rinunciare agli stessi, a non attivarne di nuovi o ad accettare la rinuncia, con compensazione delle spese di lite.

3. Il Comune ed il Concessionario mettono a disposizione sul proprio sito istituzionale apposita modulistica nel termine di 15 giorni dall'approvazione del presente regolamento.

#### **Articolo 4 – *Comunicazione dell'esito dell'istanza di adesione alla definizione agevolata***

1. Il Concessionario comunica l'accoglimento dell'istanza entro il **30/06/2018** contestualmente all'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, alle modalità di pagamento, nonché all'importo delle singole rate, al giorno ed al mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi alle seguenti tempistiche:

- versamento unico o prima rata: luglio 2018,
- 2^ rata: settembre 2018,
- 3^ rata: ottobre 2018,
- 4^ rata: novembre 2018
- 5^ rata: febbraio 2019.

Nel caso di versamento dilazionato in rate, si applica il tasso d'interesse legale.

2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione agevolata, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata.

4. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso nell'ingiunzione di pagamento.

5. In caso di rigetto dell'istanza di adesione, il Concessionario provvederà ad inviare comunicazione entro 20 giorni dal ricevimento della stessa, motivando il provvedimento.

#### **Articolo 5 – *Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione***

1. L'adesione alla definizione agevolata di cui al presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Concessionario, le somme dovute relativamente alle ingiunzioni di pagamento di cui all'articolo 2, comma 1, senza che risultino adempiuti i versamenti relativi ai piani rateali in essere. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.

#### **Articolo 6 – *Mancato, insufficiente o tardivo pagamento***

In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme

oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.

### **Articolo 7 – *Definizione agevolata degli importi inclusi in accordi o piani del consumatore***

Sono compresi nella definizione agevolata di cui all'articolo 2, comma 1, i debiti che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3. In tal caso, gli importi dovuti possono essere corrisposti nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.

### **Articolo 8 – *Procedure cautelative ed esecutive in corso***

1. A seguito della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale comunicazione.

2. Il Concessionario relativamente ai debiti definibili, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 3, comma 1, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

### **Articolo 9 – *Entrata in vigore***

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le vigenti norme di legge in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2018.

3. Il presente regolamento sarà pubblicato entro trenta giorni sul sito internet istituzionale del Comune.